

NOTA OPERATIVA N. 8/2021

OGGETTO: Convocazione e approvazione del bilancio nelle s.r.l., e destinazione del risultato di esercizio.

1. Introduzione

La presente **Nota Operativa** ha lo scopo di descrivere la procedura giuridica di convocazione ed approvazione del bilancio di esercizio nella società a responsabilità limitata, e la destinazione dell'utile o della perdita di esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci, e l'articolo 2364 del Codice civile dispone che l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga a 180 giorni per "le speciali ragioni".

A seguito della pandemia Covid-19, l'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, ha stabilito che, **in deroga** a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2364 del Codice civile e dell'articolo 2478-bis, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, vale a dire entro il 29 giugno 2021; per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a, S.r.l.), le cooperative e le mutue assicuratrici, è ammesso che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Altresì, è consentito che l'Assemblea si svolga, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti il presidente, il segretario o il notaio.

Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, l'espressione del voto potrà avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2479-bis, comma 4 c.c., e alle diverse disposizioni statutarie.

Tutte le deroghe così indicate si potranno applicare a condizione che le assemblee si tengano entro il 31 luglio 2021.

È da precisare che l'approvazione del bilancio di esercizio nelle società a responsabilità limitata è demandata alla decisione dei soci e non all'Assemblea, come invece accade nelle società per azioni.

Quando vi siano "speciali ragioni" di dilazione dell'approvazione del bilancio, la deroga deve essere segnalata da parte degli amministratori nella Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) e, nel